

52.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1170	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	1153
Corte costituzionale (Trasmissione di una sentenza)	1168	(Articoli del decreto-legge)	1153
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	1159	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	1155
Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 17 settembre 1996	1167	(Ordini del giorno)	1157
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1167	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1167
Disegno di legge di conversione n. 1964: (Articolo unico)	1153	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	1168
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	1169

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 LUGLIO
1996, N. 386, RECANTE INTERVENTI PROGRAMMATI IN
AGRICOLTURA PER L'ANNO 1996 (1964)***

—————

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « è destinata » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni interessate, prioritariamente al completamento degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di cui all'articolo 3 del presente decreto ».

All'articolo 3:

al comma 2, all'alinea, le parole: « possono essere trasferiti »; sono sostituite dalle seguenti: « sono trasferiti ».

al comma 3, le parole: « non risulti possibile » sono sostituite dalle seguenti: « non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pub-

blici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente ».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

ART. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

ART. 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un

programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 ai soggetti gestori i quali a seguito dell'attuazione del programma di cui al comma 1 abbiano avuto affidato l'impianto.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento di cui al comma 4.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno

finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole : è destinata sopprimere le seguenti: , sentite le regioni interessate, prioritariamente al completamento degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di cui all'articolo 3 del presente decreto.

1. 1.

Governo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, ru-

brica Ministero del tesoro, è soppresso il capitolo 4542 - Somma da assegnare all'AIMA.

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro - cap. 4529 Garanzie di cambio, l'importo è modificato come segue: 700.

2. 01.

de Ghislanzoni Cardoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, è soppresso il capitolo 4542 - Somma da assegnare all'AIMA.

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero della difesa, è inserito il seguente capitolo: cap. 4011 Spese esercito: 50.

2. 02.

de Ghislanzoni Cardoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, è soppresso il capitolo 4542 - Somma da assegnare all'AIMA.

2. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 425, elevare per un importo pari a quanto previsto al comma 1 la riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.

2. 03.

de Ghislanzoni Cardoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, è soppresso il capitolo 7451 Contributi cassa sociale consorzi produttori.

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero della difesa, è inserito il seguente capitolo: cap. 4011 Spese esercito: 35.

2. 04.

de Ghislanzoni Cardoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, è soppresso il capitolo 7451 Contributi cassa sociale consorzi produttori.

2. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, elevare per un importo pari a quanto previsto al comma 1 la riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.

2. 05.

de Ghislanzoni Cardoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole è soppresso il capitolo 7451 Contributi cassa sociale consorzi produttori.

2. All'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del Tesoro - cap. 4529 Garanzie cambio, l'importo è modificato come segue: 685.

2. 06.

de Ghislanzoni Cardoli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 8.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 1° gennaio 1995.

3. 1.

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 1° gennaio 1996.

3. 2.

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 3.

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 3, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: devono essere.

3. 11.

de Ghislanzoni Cardoli.

Sopprimere i commi 4 e 5.

3. 5.

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

gli aiuti bieticoli nazionali sono autorizzati dal regolamento comunitario n. 1101 del 1995 che ne fissa l'importo massimo;

gli aiuti complessivamente autorizzati dall'Unione europea in base a detto regolamento nel periodo 1995-2000 sono pari a 782,04 miliardi di lire;

la predetta somma è necessaria per mettere in atto gli adattamenti strutturali resi inevitabili dal nuovo scenario estremamente concorrenziale creato dal regolamento n. 1101 del 1995;

il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ha ridotto di 50 miliardi gli stanziamenti a favore del settore bieticolo-saccarifero;

detta riduzione rende estremamente difficoltoso l'adattamento strutturale previsto dalla norma comunitaria e confligge con l'accordo interprofessionale biennale effettuato sulla base dell'intervento statale prima della legge n. 425 del 1996;

impegna il Governo

a ripristinare gli stanziamenti del capitolo di bilancio n. 4542 del Ministero del tesoro per un importo di lire 50 miliardi;

ad assicurare gli stanziamenti complessivamente autorizzati dall'Unione europea a favore del settore bieticolo-saccarifero per il periodo 1995-2000.

(9/1964/1)

De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

considerato che:

la legge 25 maggio 1970, n. 364 ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 si è stabilito (articolo 2) che il contributo dello Stato sui premi assicurativi antigrandine di cui all'articolo 19 della legge n. 364 del 1970 è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile sino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico;

con decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i contributi per la cassa sociale dei consorzi produttori sono stati ridotti di 35 miliardi (articolo 3, comma 3, tabella 1);

a seguito di questa riduzione il contributo dello Stato sui premi assicurativi antigrandine non potrà raggiungere la percentuale prevista per legge;

impegna il Governo

a ripristinare gli stanziamenti del capitolo di bilancio n. 7451 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per un importo di lire 35 miliardi.

(9/1964/2)

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

tenuto conto che:

la legge n. 549 del 1995 di fatto introduce un sistema di « federalismo fiscale » incidendo sugli stanziamenti previsti a favore del settore agricolo;

è improcrastinabile una riorganizzazione strategica del settore agroalimentare stante la situazione di rischio produttivo ed occupazionale aggravata dall'attuale stagnazione d'iniziativa;

è necessario invertire la tendenza che di fatto veicola la gran parte dei finanziamenti comunitari verso poche multinazionali del settore a scapito di strutture medio-piccole che potrebbero agevolare l'occupazione in prevalenza giovanile, specie nel meridione;

è opportuno, in un momento di particolare attenzione e di preparazione a riforme istituzionali per lo più a scopo federalista, accentuare il ruolo delle re-

gioni specialmente in un settore strutturalmente disomogeneo sul territorio nazionale, quale quello agroalimentare;

impegna il Governo

a sentire le regioni, nel quadro della programmazione prevista per il settore agroalimentare, in relazione al grado di affidabilità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti interessati individuati con apposita graduatoria e a precise garanzie occupazionali e di sviluppo aziendale da essi fornite, al fine dell'attribuzione dei trasferimenti degli impianti di cui all'allegato i del presente decreto;

a destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui all'articolo 3 del presente decreto per nuovi piani finalizzati all'occupazione nel settore agroalimentare.

(9/1964/3)

Malentacchi, Muzio.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

TASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

in data 28 giugno 1996, con atto n. 151, il consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deliberato di modificare gli articoli 22, 23 e 24, aggiungendo l'articolo 24-bis al regolamento dell'Inpgi;

la precedente decisione dello stesso istituto estendeva a due anni l'indennità per i casi di disoccupazione dei giornalisti che avevano almeno dodici contributi mensili versati e accreditati nel biennio precedente la disoccupazione;

la delibera di modifica, adottata il 28 giugno 1996, introduce una novità sostanziale sui caratteri dell'erogazione straordinaria di disoccupazione dal 361° al 720° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per questo periodo, in particolare, è cancellato il diritto del giornalista disoccupato all'accREDITAMENTO dei contributi figurativi;

tale misura non corrisponde ai bisogni di solidarietà complessiva che in materia deve essere riconosciuta dall'istituto di previdenza ed è da ritenere altresì fondato il dubbio che tale decisione non sia neppure rispondente ai principi generali di previdenza ed assistenza promossi e tutelati dallo Stato —:

se intenda valutare se la citata delibera dell'Inpgi risponda a tutti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, dal decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994. Si sostiene, in particolare, che l'articolo 3, punto 2, lettera B, del decreto legislativo n. 509 citato stabilisce, fra l'al-

tro, che « per le posizioni di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definitive della contrattazione collettiva nazionale »;

se la delibera n. 151 dell'Inpgi sia stata precedentemente oggetto di idonea contrattazione tra le parti sociali interessate e, cioè, le organizzazioni rappresentative degli editori (Fieg) e dei giornalisti (Fnsi). (3-00171)

(30 luglio 1996).

B) Interrogazioni:

RAFFAELLI, GIULIETTI, VOZZA, NAPPI, STANISCI, FAGGIANO, DI CAPUA, BUGLIO, GIARDIELLO, CENNAMO, PETRELLA, ALVETI, MIGLIAVACCA e MASTROLUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che le risorse economiche relative alla copertura finanziaria dei cosiddetti lavori socialmente utili, decine di migliaia in tutta Italia, attivati da enti locali, siano esaurite, sia per i contratti in corso che per quelli in scadenza;

i nuovi progetti già approvati dal ministero del lavoro risultano essere assai numerosi ed interessano alcune regioni del Paese ad alta concentrazione di lavoratori e lavoratrici in mobilità, quali Campania, Puglia, Lazio, Umbria, Piemonte;

il relativo decreto-legge giace in Senato con migliaia di emendamenti presentati;

tale situazione vede gli enti locali nell'impossibilità di continuare nell'attivazione di contratti per i lavori socialmente utili, non avendo la certezza della relativa copertura finanziaria;

la crescita di incertezza rispetto al prosieguo dei contratti per i lavori socialmente utili sta provocando in molte aree del paese disagio, tensione e preoccupazione —:

se il Governo non ritenga necessario rispondere urgentemente in relazione ai comportamenti ed ai necessari provvedimenti finanziari che intenderà assumere.
(3-00149)

(24 luglio 1996).

BERGAMO, MATACENA e BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

per il 1996 la regione Calabria si è vista assegnare dal Governo, per i lavori socialmente utili, soltanto dieci miliardi rispetto ai ventotto stanziati nell'anno precedente;

tale decurtazione, di ben diciotto miliardi, compromette seriamente la possibilità per i comuni di avviare nuovi progetti nell'ambito dei lavori socialmente utili, che provvedono ad impiegare i disoccupati privi di qualsiasi indennità;

i già citati progetti, gestiti dalla Commissione regionale per l'impiego (Cri) garantiscono, data la scarsa copertura finanziaria in oggetto, un periodo di durata lavorativa per i disoccupati di altri quattro mesi soltanto;

la Cri e l'assessore regionale al lavoro della regione Calabria, accogliendo una mozione della Uil che chiedeva una convocazione della commissione a Roma, mozione peraltro da cui si sono dissociate sia la Cisl che la Cgil, hanno incontrato il

sottosegretario al lavoro Federica Gasparini, che ha ricevuto dal Ministro Treu la delega per la Calabria;

nell'ambito di tale incontro, l'assessore al lavoro ha chiesto con forza, sulla base di un documento approvato all'unanimità dal consiglio regionale della Calabria, uno stanziamento straordinario e suppletivo di ulteriori ventuno miliardi, provvedimento peraltro già adottato per Napoli e Palermo, considerato indispensabile per far proseguire l'attività lavorativa in corso fino al 31 dicembre del 1996;

tale stanziamento straordinario permetterebbe ai comuni calabresi non solo di dare occasioni di lavoro ai disoccupati, ma anche di attuare progetti di utilità sociale;

il sottosegretario Gasparini, dopo aver ascoltato quanto affermato dall'assessore regionale, ha rinviato il tutto ad una « verifica dei soldi che sono ancora in cassa », ed ha concluso l'incontro rispondendo « c'è il nostro fattivo impegno, leggetelo come qualcosa in più di un messaggio di speranza », senza perciò risolvere la drammatica situazione che lo stesso Governo ha creato in Calabria;

ciò che è accaduto aggrava il triste primato disoccupazionale della Calabria, regione già ampiamente vessata e sfortunata, creando altresì pericolosi stati di elevatissima tensione sociale —:

quali provvedimenti intenda adottare urgentemente al fine di affrontare seriamente e risolvere il gravissimo problema, affinché la Calabria, che di sola speranza non può più vivere, non si veda beffata per l'ennesima volta.
(3-00143)

(22 luglio 1996).

C) Interpellanze ed interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il Parlamento del Kurdistan, in esilio, doveva svolgere la propria quinta sessione ordinaria a Roma, dal 15 al 18 luglio 1996, presso la sala del consiglio provinciale;

la disponibilità ad accogliere questa riunione (le precedenti sessioni si erano svolte in diversi Paesi europei, ed alcune anche presso aule parlamentari) era stata più volte ribadita dalla provincia di Roma, nonostante le già rilevanti pressioni esercitate dal Governo turco su quello italiano al fine di impedire questa iniziativa;

il giorno dell'inaugurazione dei lavori, i partecipanti hanno appreso la notizia del trasferimento della sede da Palazzo Valentini ad una sala dell'hotel Ergife;

le ragioni di tale improvviso trasferimento sarebbero da individuare, secondo alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente della provincia, in una non meglio precisata « ragion di Stato » —:

se sia vero che il Governo turco abbia operato pressioni sul Governo italiano e su alcuni funzionari della Farnesina affinché la sessione del Parlamento curdo non venisse ospitata dalla provincia di Roma, e, se ciò venisse confermato, in che modo il Governo italiano intenda reagire ad una interferenza di un Paese estero negli affari interni del nostro.

(2-00115) « Danieli ».

(15 luglio 1996).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la provincia di Roma aveva deciso di ospitare nella sede del proprio consiglio, a Palazzo Valentini, il Parlamento curdo in esilio, composto da sessantacinque mem-

bri che, da un anno e mezzo, si riuniscono ogni tre mesi nei paesi europei che li accolgono;

la decisione aveva già suscitato proteste da parte della Turchia, che aveva operato sulla Farnesina pressioni diplomatiche affinché l'aula del consiglio provinciale non venisse concessa, come denunciato già da uno degli interpellanti, il deputato Leccese, in occasione della presenza a Montecitorio, nella seduta anti-meridiana del 9 luglio 1996, del sottosegretario per gli affari esteri, Patrizia Toia;

la Farnesina ha quindi chiesto al presidente della provincia di Roma di soprassedere, per evitare incidenti diplomatici con la Turchia —:

se risponda al vero che il Governo turco abbia operato pressioni su alcuni funzionari della Farnesina affinché il Parlamento curdo non venisse ospitato dalla provincia di Roma, e, se ciò venisse confermato, in che modo il Governo intenda reagire ad una interferenza di un paese estero negli affari interni del nostro.

(2-00116) « Cento, Leccese ».

(16 luglio 1996).

DE CESARIS, MANTOVANI, BRUNETTI, NARDINI e VALPIANA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la periodica sessione del Parlamento del Kurdistan in esilio doveva svolgersi in Italia presso la sede del consiglio provinciale di Roma;

da informazioni riportate dalla stampa e da altre reperite dagli interroganti, sia la Farnesina che il Viminale sarebbero intervenuti sul presidente della provincia di Roma, Giorgio Fregosi, per chiedere la revoca della concessione della sala, adducendo una supposta incompatibilità tra questa ospitalità e la politica estera del nostro paese;

l'ambasciata turca a Roma avrebbe fatto pressioni sul Governo italiano per

impedire lo svolgimento della quinta sessione del Parlamento curdo in esilio; da questo sarebbe nata l'iniziativa dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, che ha portato alla revoca della concessione della sala del consiglio provinciale;

appare stupefacente il comportamento del Governo italiano, in considerazione del fatto che altre sessioni del Parlamento curdo in esilio si sono svolte in altre città dell'Unione europea senza un intervento così drastico, e di parte, del Governo del paese ospitante: il parlamento danese ha addirittura messo a disposizione le proprie sale e strutture per ospitare i lavori del Parlamento curdo in esilio;

tale accordamento alle posizioni del Governo di Ankara è inoltre in contraddizione con la storia recente del nostro paese: Yasser Arafat, quando era considerato dal Governo di Israele come un terrorista, è stato ospite in Italia e ricevuto dalle più alte autorità del paese. Anche questa politica coraggiosa ha contribuito ad aprire il dialogo di pace tra palestinesi ed israeliani. Analogamente, la Francia ha patrocinato gli incontri presso la comunità di Sant'Egidio tra tutte le fazioni algerine, compreso il Fis, ritenendo di dover svolgere, in questo modo, un ruolo di pacificazione per quel paese. Appare pertanto pretestuoso ed incongruente con questa linea di dialogo il fatto che la richiesta del divieto sia scattata a causa della presenza di esponenti del Pkk, partito che, a differenza del Governo di Ankara, ha proclamato una tregua unilaterale già dall'autunno 1995;

il Parlamento curdo in esilio rappresenta inoltre il tentativo di trovare una soluzione negoziale della crisi; esso è stato riconosciuto come interlocutore dall'Osce, e ha contribuito alla formulazione di risoluzioni a sostegno del popolo del Kurdistan da parte del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa e della Ueo;

la violazione sistematica dei diritti dell'uomo, il ricorso generalizzato alla tortura, la guerra di sterminio operata dall'esercito turco contro una popolazione di nove milioni di curdi sembrano essere stati completamente dimenticati dal Governo italiano. Le ragioni del ruolo della Turchia come baluardo della Nato, oltre che come ottimo acquirente di armi *made in Italy* (come dimostrano le recenti commesse), sembrano essere alla base di una così discutibile linea di condotta del Governo italiano sulla questione curda —

se i fatti sopra esposti rispondano al vero;

quali siano le motivazioni che avrebbero indotto il Governo ad intervenire sulla provincia di Roma (città, che, per inciso, ha come cittadina onoraria Leyla Zana, deputata curda, tuttora agli arresti in Turchia);

perché non si siano respinte le proteste dell'ambasciatore turco a Roma, richiedendo al Governo di Ankara il rispetto dei diritti umani e l'avvio di un processo negoziale che porti ad una soluzione pacifica del dramma del Kurdistan;

se, in considerazione del fatto che all'apertura dei lavori del Parlamento curdo in esilio, obbligato a tenersi all'hotel Ergife, erano presenti delegazioni italiane di parlamentari di quattro partiti che sorreggono l'attuale governo Prodi, il Governo non ritenga di dover assumere una linea diversa da quella fin qui tenuta sulla questione del Kurdistan turco, assumendo in tutte le sedi, compresa quella dell'Onu, una ferma posizione per il dialogo tra le parti e condannando la politica di pulizia etnica e di repressione attuata dalle forze armate turche nei confronti del popolo curdo. (3-00120)

(16 luglio 1996).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 17 settembre 1996.

Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Mantovani, Marongiu, Novelli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Rogna, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Vita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

RADICE ed altri: « Istituzione della provincia della Brianza » (1325) — *Parere, delle Commissioni II, V, VI, VIII e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

MUSSOLINI: « Introduzione dell'articolo 604-bis del codice penale, concernente lo sfruttamento sessuale dei minori » (1105) — *Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII;*

GRIMALDI: « Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati » (1796) — *Parere della I Commissione;*

PISAPIA ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordinamento costituzionale » (2142) — *Parere delle Commissioni I e V;*

alla III Commissione (Esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità Europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 » (1699) — *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995 » (1710) — *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995 » (1801) — *Parere delle Commissioni I e VII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 » (1802) — *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro ri-

spettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991» (1900) — *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989» (1901) — *Parere delle Commissioni I, V, VI e IX;*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana, il 29 marzo 1993» (2024) — *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X;*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993» (2025) — *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993» (2069) — *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Norme per il ripianamento del deficit degli IACP» (2031) — *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

alla XI Commissione (Lavoro):

«GUERRA: «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito

della cessazione del rapporto di lavoro» (1632) — *Parere delle Commissioni I, III e V.*

Trasmissione di una sentenza dalla Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 25 luglio 1996 copia della sentenza n. 309 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 167) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

«Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla VIII Commissione nonché, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione affari costituzionali.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso con decreto del Presidente della Repubblica la nomina a dirigente generale del ministero dei lavori pubblici del dirigente dottor Giovanna ARCÀ.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,

ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Salvatore ITALIA a membro del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS), e della nomina dell'ingegner Giovanni ADILETTA a membro del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale previdenza dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi degli articoli 4 e 46 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Tale richiesta è deferita a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) — nonché, ai sensi del comma 3, lettera B), dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Le suddette Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 ottobre 1996.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla conferma del dottor Vittorio NOVELLI a commissario straordinario dell'ente esposizione universale di Roma (Ente Eur).

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe NOTARBAROLO di SCIARA a presidente dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la gestione del fondo di previdenza del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 ottobre 1996.

Il ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 23 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 3, lettera B), dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Le suddette Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 ottobre 1996.

Il ministro dei trasporti ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Francesco Saverio LAURO a presidente dell'autorità portuale di Napoli.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro della difesa ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Fiorenzo ROSSO a vicepresidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

